



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Genitore debitore: si possono pignorare anche i beni del figlio?

Autore: Redazione | 26/05/2017



***Se il creditore di un genitore dovesse eseguire un pignoramento mobiliare a suo carico nell'abitazione in cui risiede che è la stessa dove risiede il figlio in comodato, può l'ufficiale giudiziario pignorare i mobili che trova?***

Il codice di procedura civile stabilisce che i **beni mobili** che si trovano nella casa del **debitore** si presumono di proprietà dello stesso. Per questo, nel momento in cui l'**ufficiale giudiziario** dovesse presentarsi nell'abitazione dove risiede il genitore-debitore per pignorare i beni mobili, bisognerà essere in grado di dimostrare all'ufficiale medesimo, con prove inconfutabili (per esempio, atto scritto registrato o, meglio ancora, atto pubblico notarile con date certe anteriori all'accesso dell'ufficiale giudiziario), che la proprietà dei beni oggetto del pignoramento non è del debitore; diversamente l'ufficiale giudiziario non incontrerà alcun limite nell'effettuare il **pignoramento**.

Si consiglia allora, in assenza di prove del tipo evidenziato, di asportare dall'immobile quei beni di proprietà del figlio (o, comunque, di soggetti non debitori) che potrebbero essere oggetto del temuto pignoramento.

L'alternativa sarebbe solo quella di opporsi al pignoramento (da parte del figlio o di altri soggetti estranei non debitori) davanti al tribunale (giudice dell'esecuzione) la cosiddetta "**opposizione di terzo**" [1]. Tuttavia, affinché tale azione possa dare i risultati sperati, e quindi possa portare alla sottrazione dei beni al pignoramento, sono necessarie le stesse prove rigorose sopra indicate. Il che, atteso ciò che il lettore ha chiarito nel quesito, sarebbe assai difficile e, quindi, con molta probabilità, si avrebbe un rigetto dell'opposizione.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Angelo Forte***

## **Note**

**[1]** Art. 619 cod. proc. civ.